



L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di gennaio, in Caltanissetta, il Commissario Straordinario Ing. Vincenzo Palizzolo, assistito dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante "norme sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, recante disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "nuovo ordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura" e il relativo "regolamento di attuazione approvato con DPRS 5 agosto 2010, n. 17";

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il "regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il D.lgs. n.39 del 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale";

VISTO l'articolo 18, comma 1, lett. a), della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2016, il quale prevede, fra l'altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;

VISTO il comma 7 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale;

VISTO il comma 8 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11 del D.M. 11 maggio 2001, n.359 che prevede che le Camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente;



PRESO atto che l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), disciplina l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a €1.000,00;

VISTO che il comma 227 in particolare stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali lo "stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano però interamente dovuti ("annullamento parziale");

VISTO l'art. 228 relativo alle sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazione tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, che prevede che le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi comunque denominati;

VISTO che il comma 229 riconosce tuttavia, agli enti diversi a quelli richiamati, la facoltà di non applicare lo "stralcio" e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto dalla norma per sanzioni ed interessi compresi quelli di mora, adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento che andrà nel medesimo termine comunicato all'Agente della riscossione, con le modalità da esso stabilite, e della cui adozione andrà pubblicata notizia nel proprio sito internet;

IN DIRITTO

- *art. 5 quater, comma 2 Legge n. 27 del 21/02/2003;*
- *art. 17 L. n. 488 del 23/12/1999;*
- *L. n.689 del 24-11-1981;*
- *Decreto 23 aprile 2001 del Ministero dell'Industria;*
- *Decreto n.359 del 11 maggio 2001 Ministero dell'Industria;*
- *Circolare N.3552 del 20-11-2002 del Ministero Attività Produttive;*
- *Circolare N.3567 del 16-10-2003 del Ministero Attività Produttive;*
- *D.Lgv.N.472 del 18 dicembre 1997;*
- *D.Lgv. n. 46 del 26 febbraio 1999;*
- *Decreto N. 54 del 27 gennaio 2005 Ministero Attività Produttive;*
- *Circolare N. 3587/C del 20 Giugno 2005 M.A.P.;*
- *Circolare N. 2189 dell'11/03/2008 Ministero dello Sviluppo Economico;*
- *Decreto MAP 27 Gennaio 2005 n. 54;*
- *Legge Regionale 2 marzo 2010 n.4 "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- *Articolo 1 commi da 222 a 230 della Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) -In particolare il comma n. 229*

CONSIDERATO

- *che i crediti relativi al diritto annuale, per sanzioni ed interessi, nonché i crediti per sanzioni amministrative presentano in via ordinaria importi che si attestano sotto il limite dei € 1.000,00 e che lo stralcio parziale previsto dalla norma riguarderebbe, di conseguenza, la quasi totalità delle posizioni a ruolo;*
- *Verificato, tramite opportuni riscontri contabili, che i crediti a ruolo hanno mantenuto*



nell'ultimo biennio una vitalità in termini di incasso;

- *Ravvisata l'opportunità, quindi, di esercitare la facoltà posta dal richiamato comma 229 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ed evitare l'annullamento automatico dei crediti a ruolo, fino ad € 1.000,00 per sanzioni ed interessi compresi quelli di mora, stante l'andamento degli incassi da cui si desume una positiva probabilità di incasso;*
- *che il presente atto è stato proposto dal Dirigente dell'Area "Affari Generali-Inforcenter - Regolazione e Tutela del Mercato";*
- *Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale ff;*
- *Considerato che occorre dare immediata esecuzione alla presente delibera visti i termini di approvazione;*

Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi;

DELIBERA

- *di non applicare, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 della Legge 197 del 29/12/2022, l'annullamento automatico disposto dal comma 227 e 228 (cd. "annullamento parziale") del medesimo articolo operante per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;*
- *di dare comunicazione del presente provvedimento ad "Agenzia Entrate Riscossione", nel termine del 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dall'agente della riscossione, pubblicando entro il medesimo termine nel proprio sito internet istituzionale la notizia della avvenuta adozione;*
- *di dare immediata esecuzione alla presente delibera per le motivazioni sopra indicate nell'art.229 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022.*

Il Segretario Generale f.f.
F.to Dott. Diego Carpitella

Il Commissario Straordinario
F.to Ing. Vincenzo Palizzolo